

**Convenzione tra la Regione Piemonte e i Confidi piemontesi per la gestione delle risorse conferite ai sensi della DGR n. 10-12155 del 21/9/09, allegato A "Criteri e modalità di ripartizione delle risorse ai Confidi piemontesi", punti 2 e 3, lettere b) e c)**

Premesso che:

con DGR n. 10-12155 del 21/9/09 sono stati approvati i "Criteri e modalità di ripartizione delle risorse ai Confidi piemontesi" (di seguito "Criteri") in attuazione della misura CR4, Asse 2 del Programma pluriennale di intervento per le attività produttive 2006 – 2010, ai sensi della LR 34/2004;

il punto 2 dei "Criteri" prevede che le risorse conferite ai Confidi piemontesi e al Consorzio regionale Artigiancredit ai sensi del Regolamento (CE) 2052/88 - P.O. 1988/91 e P.O.P. 1992/93; Regolamento (CE) 2081/93 - Programma di Iniziativa Comunitaria PMI; L.R. 2/2003 art. 7 comma 2 (Misure urgenti a favore dei settori in crisi); LR 28/1993, art. 5, che risulteranno impegnate al 31/12/2008 saranno conferite a titolo di prestito ai Confidi sulla base di apposite convenzioni.

il combinato disposto dei punti 2 e 3, lettere b) e c) dei "Criteri" prevede che:

- a) una quota di 12 milioni di Euro sia conferita ai Confidi di primo grado, ripartita sulla base della media ponderata tra importo delle garanzie in essere, numero dei soci e importo dei finanziamenti garantiti sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato e con riferimento alla sola operatività sviluppata in Piemonte;
- b) un'ulteriore quota di 2 milioni di Euro sia conferita ai Confidi di primo grado che, all'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 09/11/2007, avesse un attivo ponderato per il rischio inferiore alla soglia di 75 milioni di Euro, ripartita come previsto alla precedente lettera a);
- c) le quote di cui alle precedenti lettere a) e b) siano conferite ai Confidi a titolo di prestito, sulla base di apposite convenzioni;
- d) per i Confidi di primo grado che, all'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 09/11/2007, avessero un attivo ponderato per il rischio superiore alla soglia di 75 milioni di Euro, le Convenzioni consentano l'imputazione delle risorse a patrimonio supplementare (tier 2) sulla base del disposto di cui Circolare Banca Italia n. 216 del 05/08/1996 in tema di passività subordinate.

con determinazione n. 71 del 06/4/2009 del Direttore Attività produttive è stato effettuato il riparto tra i Confidi della quota di 12.000.000,00 di Euro di cui alla precedente lettera a);

con determinazione n. 245 del 28/9/2009 del Direttore Attività produttive è stato effettuato il riparto tra i Confidi della quota di 2.000.000,00 di Euro di cui alla precedente lettera b);

TRA

La Regione Piemonte (omissis) rappresentata, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 23/2008 dal Direttore pro tempore alle Attività produttive Giuseppe Benedetto, (omissis), domiciliato ai fini del presente atto a Torino, presso la sede regionale di Via Pisano, 6

## E

La Cooperativa/Consorzio di garanzia collettiva fidi (di seguito denominato “Confidi”) ..... –  
in persona del legale rappresentante ....., nato a ..... il ..... c.f .....,  
domiciliato ai fini del presente atto a ....., presso la sede del Confidi di .....  
si conviene e si stipula quanto segue:

### Art. 1

#### Ambito di applicazione e disposizioni generali

1. La presente convenzione, in attuazione dei paragrafi 2 e 3, lettere b) e c) dell'allegato alla DGR n. 10-12155 del 21/9/09, disciplina criteri modalità e condizioni dei finanziamenti di cui ai paragrafi citati.
2. Ai fini della presente convenzione si intendono:
  - a) “Deliberazione della Giunta regionale”, la DGR n. 10-12155 del 21/9/09
  - b) “Confidi”, i soggetti di cui all'art. 13 comma 1, del decreto-legge 269 del 30/09/2003 convertito in Legge 326 del 24/11/2003;
  - c) “Direzione”, la Direzione regionale alle attività produttive.
3. I Confidi che ricorrono al finanziamento disciplinato dalla presente convenzione si impegnano a utilizzare le risorse del presente finanziamento secondo le finalità previste dalla Deliberazione di Giunta regionale, ovvero per sostenere l'accesso al credito delle PMI piemontesi .

### Art. 2

#### Procedura di erogazione del finanziamento

1. L'erogazione del finanziamento viene effettuata dalla Regione Piemonte dietro richiesta del Confidi. La richiesta è presentata alla Direzione corredata di:
  - a) delibera dell'organo competente;
  - b) importo del finanziamento richiesto;
  - c) estremi identificativi di conto corrente bancario su cui effettuare l'erogazione.

### Art. 3

#### Perfezionamento del finanziamento

1. Il finanziamento si intende perfezionato dietro integrale versamento delle somme assegnate ai Confidi con le Determinazioni della Direzione n. 71 del 06/4/2009 e n. 245 del 28/9/2009, parti integranti della presente convenzione.
2. Il finanziamento di cui al punto 2 dell'allegato alla Deliberazione della Giunta regionale, che costituisce parte integrante della presente convenzione, si intende perfezionato nel momento della verifica della consistenza delle risorse ai sensi del medesimo punto 2.
3. Il finanziamento assume la natura di cui all'art. 6 del presente contratto e pertanto dovrà essere evidenziato come tale nel Bilancio del Confidi beneficiario.

### Art. 4

#### Scadenza

1. Il finanziamento ha durata di dieci anni. La scadenza è fissata per il giorno 15 del mese successivo a quello di erogazione, decorsi 10 anni dalla data del perfezionamento.
2. Il rimborso è comunque subordinato al disposto di cui al successivo articolo 6.

Art. 5  
Interessi sul finanziamento

1. Sulle consistenze al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno sono rilevati interessi ad un tasso annuale lordo posticipato, calcolato su base annua 365/365 (giorni effettivi su giorni effettivi), pari a 2/3 (due terzi) del rendimento dei BOT rilevato alla prima asta di emissione dell'anno solare di pagamento.
2. Gli interessi, come sopra determinati, sono capitalizzati ed accreditati alle somme rivenienti dal finanziamento alla data di cui al comma precedente.
3. Le consistenze al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno sono determinate sulla base del valore nominale del finanziamento sottoscritto, ridotto per effetto della copertura delle perdite per interventi di garanzia a favore delle imprese piemontesi socie del Confidi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente contratto e incrementato dagli interessi maturati nel corso dell'esercizio stesso, per effetto della capitalizzazione di cui al comma 2, nonché di eventuali recuperi sulle escussioni subite.
4. L'eventuale revisione del tasso di interesse di cui al comma 1 viene stabilita con determinazione del Direttore regionale competente.

Art 6  
Subordinazione del prestito

1. Il prestito è subordinato nel rimborso alla completa estinzione di tutte le operazioni garantite in favore delle imprese piemontesi socie del Confidi, di cui all'art. 7 della presente convenzione.

Art 7  
Modalità di utilizzo del finanziamento

1. Il finanziamento dovrà essere esclusivamente utilizzato a copertura di interventi di garanzia in favore delle imprese piemontesi socie del confidi, nella misura del 30% dell'escussione subita.
2. Devono intendersi esclusi gli interventi di garanzia per i quali sia prevista l'attivazione di una garanzia reale di natura ipotecaria, in quanto trattasi di investimento di natura immobiliare.
3. Devono intendersi altresì escluse, ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 216 del 05/08/1996, tutte quelle garanzie rilasciate dal Confidi rispetto alle quali il rischio di insolvenza sia limitato ad uno specifico fondo monetario vincolato (garanzie c.d. cappate).
4. Con riferimento ai commi precedenti, il Confidi trasmette alla Direzione, entro la fine del mese successivo all'approvazione del bilancio, a mezzo di autocertificazione firmata dal legale rappresentante, l'elenco delle escussioni a valere sul finanziamento e i dati riepilogativi relativi a operazioni garantite, garanzie rilasciate e finanziamenti erogati.

Art. 8  
Modalità di rimborso del prestito

1. Il finanziamento verrà rimborsato alla scadenza dei vincoli di subordinazione di cui all'art. 6 del presente contratto in un'unica soluzione per un importo pari al valore nominale sottoscritto, decurtato delle somme utilizzate a copertura delle perdite per interventi in garanzia a favore delle imprese piemontesi socie, ed incrementato per effetto della capitalizzazione degli interessi di cui all'art. 5, nonché da eventuali recuperi sulle escussioni subite, nella percentuale di cui all'art 7, comma 1.

Art. 9  
Rimborso anticipato

1. Non è previsto rimborso anticipato.

Art. 10  
Luogo di pagamento e termini di prescrizione

1. Il rimborso del prestito viene effettuato su conto corrente intrattenuto dalla Direzione i cui estremi saranno comunicati al Confidi.
2. Il diritto di ottenere la restituzione del prestito si prescrive in dieci anni a decorrere dal giorno in cui lo stesso è rimborsabile, così come disposto dall'art. 8.

Art. 11  
Obblighi di comunicazione del Confidi

1. Il Confidi trasmette alla Direzione, entro il mese successivo all'approvazione, il proprio bilancio di esercizio correlato degli allegati obbligatori previsti per legge.
2. Entro lo stesso termine il Confidi è tenuto a comunicare alla Direzione il valore delle consistenze al 31 (trentuno) dicembre, sulla base del disposto di cui al comma 3 dell'art. 5.

Art. 12  
Varie

1. La soluzione di ogni eventuale controversia in dipendenza dell'applicazione e interpretazione del presente regolamento, o comunque connessa o dipendente, sarà demandata al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati, uno per ciascuno, dalle parti contendenti ed il terzo designato dalle parti stesse di comune accordo, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino.